

3. Il comportamento commerciale cosiddetto «sleale» che l'onorevole parlamentare imputa a Swedish Match potrebbe essere oggetto di indagine in base alle regole di concorrenza del trattato CE soltanto qualora un'impresa in posizione dominante fosse sospettata di praticare prezzi predatori, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 3 luglio 1991, AKZO Chemie contro Commissione), vale a dire prezzi inferiori ai costi variabili medi (quelli, cioè, che variano in funzione delle quantità prodotte) mediante i quali un'impresa dominante cerca di eliminare un concorrente, o anche prezzi superiori ai costi variabili medi ma inferiori ai costi totali medi se fissati nel quadro di un piano previsto al solo scopo di eliminare un concorrente.

Nel presente caso la Commissione non dispone delle informazioni sufficienti a decidere di avviare una procedura.

(¹) GU L 284 del 16.10.1997.

(1999/C 96/096)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2279/98

di Anita Pollack (PSE) alla Commissione

(22 luglio 1998)

Oggetto: Regolamento sulla foresta tropicale

Dato che questo regolamento scadrà alla fine del 1999, la Commissione quando intende presentare una nuova proposta di regolamento?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(14 settembre 1998)

La Commissione intende presentare una nuova proposta di regolamento sulle foreste tropicali dopo aver trasmesso al Parlamento e al Consiglio la sua comunicazione sulla cooperazione in materia di tutela delle foreste, attualmente in preparazione.

(1999/C 96/097)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2284/98

di Sebastiano Musumeci (NI) al Consiglio

(28 luglio 1998)

Oggetto: Emergenza immigrati clandestini nell'Italia meridionale ed inadempienze del governo italiano

Premesso che nelle ultime settimane il triste fenomeno degli sbarchi clandestini sulle coste dell'Italia meridionale ha assunto dimensioni allarmanti; tenuto conto che solo in Sicilia, in appena una settimana, sono stati intercettati centinaia di cittadini provenienti dai paesi africani, reclutati da vere e proprie organizzazioni dedite all'illecito traffico tra le due sponde del Mediterraneo; considerata la colpevole impotenza delle autorità governative italiane che non hanno saputo intraprendere concrete iniziative per fronteggiare l'ormai incontenibile flusso di immigrati, i quali, eludendo ogni controllo di polizia e sanitario, riescono in maggioranza a raggiungere altri Stati membri, dove li attende una vita di stenti e di sfruttamento anche da parte delle organizzazioni criminali; considerando che il governo italiano è venuto meno, con la sua politica permissiva, ai precisi impegni assunti con la ratifica del trattato di Schengen, pregiudicando, in tal modo, la sicurezza e l'ordine pubblico in Italia e nel resto dell'Unione;

non ritiene necessario il Consiglio, intervenire con la massima urgenza nei confronti del governo italiano per richiamarlo al rispetto degli impegni assunti, e, nel caso di reiterata inadempienza, adire la Corte di giustizia europea?

Risposta

(19 ottobre 1998)

La questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare è legata all'applicazione dell'Accordo di Schengen e pertanto non è di competenza del Consiglio.